

## Reato di immigrazione clandestina

(Legge 15.7.09 n. 94 - art. 10 bis T.U. immigrazione D. Lgs 286/98)

### Legenda –

In **grassetto e/o rosso** - parti importanti delle norme

Nelle note – parti secondarie delle norme – In caratteri piccoli .... stessa cosa -

In corsivo e/o azzurro – commenti dell'autore di questi appunti

[Sostanziale]

**Art. 10 bis T.U. – 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che **fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.** Non si applica l'oblazione.

2. nota - Tale disposizione non si applica allo straniero che si presenta al valico di frontiera.

**Art. 62 bis D. Lgs. 274/2000** (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva) - **Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16** (espulsione sostitutiva della detenzione) **del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

NOTA - *Espulsione è automatica o facoltativa ? Pare facoltativa (a prescindere dal verbo usato che è “ applica ” e non “ può applicare ”) perché la pena è appunto sostitutiva e non aggiuntiva.*

*Quali sono i casi previsti alla legge ? Non possono che essere quelli previsti dall'art. 16 del T.U. (nel quale, guarda caso, si dice “ può sostituire ” la pena.....). Quindi la pena sostitutiva (che resta discrezionale) sarà consigliabile allorché (esclusi i casi dell'art. 14 ed altre cause ostative (!?! ) che impediscono l'accompagnamento alla frontiera) nei casi dell'art. 13 co. 2 (ingresso abusivo in Italia, trattenimento abusivo sul territorio, straniero indicato nell'art 1 L. 1423/56 o nell'art. 1L. 575/65 (?)) se il giudice ritiene di irrogare la pena detentiva, la può sostituire con l'espulsione. E' questo il caso previsto dalla legge ? Non può essere che questo; altrettanto l'espulsione non può che essere facoltativa, proprio perché sanzione sostitutiva. Sarebbe stata auspicabile una stesura più chiara e meno frammentaria della legge...*

NOTA - Art. 6 riformato – Lo straniero che non ottempera all'ordine di **esibizione di un documento di identificazione E (non più O) del permesso di soggiorno** è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2000,00. – (tale reato resta di competenza del Tribunale).

NOTA - Art 7 – **obbligo comunicazione ospitalità** e datore di lavoro - (art. 12 co. 5 bis T.U. ) Chi da alloggio o cede, anche in locazione (a titolo oneroso, al fine di trarne ingiusto profitto), un immobile a stranieri non regolari commette un delitto punibile con la reclusione da 3 a 6 mesi. E' altresì prevista la **confisca dell'immobile.**

NOTA – Artt. T.U. 14 commi 5 bis ter quater quinquies sull'allontanamento sono stati riscritti

NOTA - I pubblici ufficiali hanno l'obbligo di denunciare i clandestini (stranieri non regolari). *Esclusi medici e presidi*

NOTA – E' stato reintrodotta il reato di **oltraggio a pubblico ufficiale** (ora... più persone). Art. 341 bis c.p.

Art. 10 bis T.U. – 4A. 4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del co. 1 **non è richiesto il rilascio del nulla osta** di cui all'articolo 13, co. 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. *(Nel procedimento amministrativo invece il GdP deve convalidare il provvedimento del Prefetto: non nel caso del reato ex art. 10bis.)*

(10 BIS) 4B. Il questore comunica l'avvenuta **esecuzione dell'espulsione** ovvero del **respingimento** di cui all'articolo 10, co. 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5.A Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, co. 2, **pronuncia sentenza di non luogo a procedere** (per ? ... estinzione ?).

NOTA – *Questa parte della norma sembra alludere (esclusivamente ?) all'ipotesi in cui, prima della celebrazione dell'udienza di discussione, lo straniero venga espulso, però in esito al procedimento amministrativo (comunque?si) attivato dalla Questura.* In tal caso scatta il n.d.p.(per)

5B Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, co. 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, co. 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

[Processuale] *Il nuovo procedimento è regolato dai nuovi artt. 20bis – 20ter e 32bis D.Lgs. 274/00.*

«**Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari).** – 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al co. 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

- a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
- b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
- c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
- e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la **presentazione immediata nei quindici giorni successivi \*\***, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, co. 2.

4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al co. 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente: a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia; b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio; c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. 5. Si applica l'art 20/5.

**Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari).** – 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, co. 1, **quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza** che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del co. 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di **limitazione o privazione della libertà personale**, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza. 2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al co. 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis/3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del co. 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del co. 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al co. 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;

«**Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata).** – 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia

giudiziaria. 3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici. 4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

5. L'imputato è avvisato della **facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni** \*\*. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a **quarantotto ore**\*\*»;

\*\* (*anche di più, ma qualche giorno, non mesi*).